ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 1

Istituzione dei comitati degli italiani all'estero

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, e' istituito un comitato dell'emigrazione italiana.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 8 luglio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-1-istituzione-dei-comitati-degli-italiani-all-estero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it